Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 4 agosto 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1956, n. 805.

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, col quale venne istituita in Roma ed eretta in ente morale l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.) posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 14 agosto 1936, n. 1761, col quale venne approvato lo statuto del predetto Ente, nonchè il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 1135, col quale venne modificato l'art. 5 dello statuto medesimo;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315;

Ritenuta la necessità di provvedere alla revisione delle norme statutarie dell'U.N.I.R.E., onde porle in armonia con le disposizioni della legge citata;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, con sede in Roma, nel testo annesso al presente decreto, composto di 16 articoli e vistato dal Ministro proponente.

Il nuovo statuto entra in vigore il 1° settembre 1956.

Art. 2.

Il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 1135, col quale venne modificato l'art. 5 dello statuto, approvato con regio decreto 14 agosto 1936, n. 1761, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 172. — RELLEVA

Statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.)

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1.

L'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.), con sede in Roma, istituita ed eretta in ente morale con regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, ha personalità giuridica pubblica. La vigilanza su di essa compete al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

L'U.N.I.R.E. ha i seguenti compiti:

a) la vigilanza, per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulle corse dei cavalli in ippodromi riconosciuti e nelle prove funzionali;

b) il coordinamento dell'attività del Jockey Club Italiano, dell'Unione Ippica Italiana per le Corse al Trotto, della Società per gli Steeple Chases d'Italia e dell'Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, nonchè la disciplina dell'azione che essi svolgono nell'ambito dei compiti istituzionali;

c) l'esercizio dei totalizzatori, delle scommesse a libro e di tutte le altre forme di scommesse sulle corse dei cavalli.

L'U.N.I.R.E. può a norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315, delegare tale esercizio ad enti, società e singoli allibratori e gestori, iscritti in un elenco da tenersi dall'U.N.I.R.E., ed operanti per conto e nell'interesse di essa;

d) l'attuazione di provvedimenti ed iniziative interessanti l'ippicoltura nazionale.

Art. 3.

In ordine ai compiti di cui al precedente art. 2 l'U.N.I.R.E. provvede in particolare:

a) a redigere il calendario delle manifestazioni ippiche;

b) a determinare gli stanziamenti relativi ai premi, nonchè ad approvare i programmi delle manifestazioni ippiche in genere, tenendo conto dei risultati economici annualmente conseguiti dai singoli ippodromi, come pure delle finalità dei piccoli ippodromi;

c) ad emanare regolamenti, norme ed istruzioni relativi alla disciplina dei totalizzatori, delle scommesse a libro e di ogni altra forma di scommessa sulle corse dei cavalli;

d) ad impartire direttive sia tecniche che amministrative, agli enti ippici dipendenti e ad approvarne i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, che dovranno esserle inviati, rispettivamente, entro i mesi di novembre e marzo di ogni anno, unitamente ad una relazione annuale sull'attività svolta;

e) a riferire annualmente, non oltre il 30 aprile, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste circa il funzionamento e l'attività degli enti predetti;

f) ad erogare fondi ed adottare provvedimenti in favore dell'ippica secondo piani o programmi da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

TITOLO II

ORGANI DELL'ENTE

Art. 4.

Sono organi dell'U.N.I.R.E.:
a) la Presidenza;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Comitato;
d) il Collegio dei sindaci.

a) *Presidenza*

Art. 5

La Presidenza è costituita dal presidente e dal vice presidente.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste tra persone particolarmente competenti dei problemi ippici.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il Comitato e dà esecuzione alle deliberazioni dei predetti organi deliberanti: il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento.

b) *Consiglio direttivo*

Art. 6.

Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed è così composto:
a) dal presidente;
b) dal vice presidente;
c) da due rappresentanti, uno tecnico ed uno amministrativo, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
d) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
f) dai presidenti dei quattro enti ippici dipendenti (Jockey Club Steeple Chases Corse al Trotto Cavallo Italiano) nonchè, al fine di conservare parità di rappresentanza tra i settori del puro sangue e del trottatore, dal vice presidente dell'ente Corse al Trotto;
g) da un rappresentante degli allevatori di cavalli da corsa al galoppo;
h) da un rappresentante degli allevatori di cavalli da corsa al trotto;
i) da un rappresentante dei proprietari di cavalli da corsa al galoppo;
l) da un rappresentante dei proprietari di cavalli da corsa al trotto;
m) da un rappresentante delle società, enti od associazioni che gestiscono ippodromi;
n) da un rappresentante dei lavoratori dell'ippica.

I componenti indicati alle lettere g), h), i), l), m), sono scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste tra i nominativi designati dalle varie associazioni di categoria, e il rappresentante dei lavoratori dell'ippica viene designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra gli appartenenti alla categoria.

Nel caso che il presidente o il vice presidente fossero allevatori o proprietari di cavalli da corsa e fino a quando conservassero tale qualità, non si darà luogo alla nomina del rappresentante della rispettiva categoria; ove il presidente o il vice presidente appartenessero a due o più delle categorie previste nelle suddette lettere g), h), i), l), è in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste determinare di quali delle dette categorie rimane assorbita la rappresentanza.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo delibera:
a) sulle modifiche da proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli statuti ed ai regolamenti che disciplinano l'attività dell'U.N.I.R.E. e quella degli enti dipendenti;
b) sulle direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini istituzionali e su provvedimenti di straordinaria amministrazione;
c) sui regolamenti, accordi e convenzioni;
d) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, nonchè sulle variazioni alle voci ed agli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio preventivo;
e) sul calendario nazionale delle manifestazioni ippiche e sugli stanziamenti dei premi;
f) sugli organici e sul regolamento del personale dell'Ente;
g) su ogni altro argomento che il presidente, il Comitato od il Collegio dei sindaci ritengano di sottoporre al suo esame.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, e in via straordinaria quando sia ritenuto necessario dal presidente o da almeno sette dei propri componenti ovvero dal Comitato o dal Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le convocazioni devono essere comunicate con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data della riunione.

c) *Comitato*

Art. 9.

Il Comitato è composto dal presidente, dal vice presidente, dal rappresentante amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al Consiglio direttivo e da due membri, uno per il settore del galoppo e l'altro per quello del trotto, eletti dal Consiglio direttivo nel suo seno.

Il Comitato esecutivo attende all'ordinaria amministrazione ed adotta tutti i provvedimenti che non siano di competenza del Consiglio direttivo, nonchè quelli di assoluta urgenza salvo ratifica del Consiglio direttivo nella sua prima riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

TITOLO III

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 10.

Il segretario generale sovraintende agli uffici dell'Ente e partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato, con funzioni di segretario.

La nomina del segretario generale è disposta con deliberazione del Consiglio direttivo da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

TITOLO IV

CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 11.

Il controllo della gestione dell'Ente è affidato ad un Collegio sindacale, composto di cinque membri, dei quali uno designato dal Ministero delle finanze ed uno dal Ministero del tesoro, nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, che ne nomina anche il presidente.

I sindaci sono in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio esamina e riferisce sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compie tutte le verifiche che ritenga necessarie per assicurarsi il regolare andamento della gestione.

TITOLO V

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 12.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo, deliberato dal Consiglio direttivo, viene trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, insieme con la relazione del Collegio dei sindaci, due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce.

Entro il 15 febbraio il conto consuntivo dell'esercizio precedente è sottoposto al Collegio dei sindaci, che entro il 15 marzo presenta la relazione.

Il conto consuntivo e la relazione del Collegio dei sindaci sono sottoposti, entro il mese di marzo, al Consiglio direttivo che adotta le proprie deliberazioni.

Il conto consuntivo corredato dalla relazione annuale sull'attività svolta dall'Ente, dalla relazione del Collegio dei sindaci e dalla delibera del Consiglio direttivo, viene trasmesso, a cura del presidente, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, entro il mese di aprile.

Art. 13.

Sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le deliberazioni del Consiglio direttivo che abbiano per oggetto:

a) atti che comportino mutamenti patrimoniali nei beni immobili o nei diritti immobiliari;

b) atti che impegnino il bilancio oltre l'esercizio in corso.

TITOLO VI

PATRIMONIO DELL'ENTE

Art. 14.

Il patrimonio è costituito dai beni posseduti dall'Ente e da quello ad esso devoluto per donazioni od altro titolo.

Art. 15.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dalle rendite del patrimonio;

b) dai proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro o da quelli derivanti da qualsiasi gioco o pronostico inerenti alle corse dei cavalli;

c) ogni altra entrata o contributo ordinario o straordinario.

TITOLO VII

REGOLAMENTO DEL PERSONALE

Art. 16.

Con regolamento da approvarsi nei modi previsti dalle vigenti disposizioni, verranno stabiliti la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale dell'Ente.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1956, n. 806.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede del beneficio parrocchiale dei SS. Simeone e Lucia dalla Chiesa omonima, situata nell'abitato di Alatri (Frosinone), in quella di San Valentino, in contrada Monte San Marino.

N. 806. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Ordinario diocesano di Alatri, rispettivamente datati 8, 10, 14 ottobre 1954, integrati con dichiarazione del 1° dicembre 1955, con i quali viene disposto il trasferimento della sede del beneficio parrocchiale dei SS. Simeone e Lucia dalla Chiesa omonima, situata nell'abitato di Alatri, in quella di San Valentino, in contrada Monte San Marino, e vengono, altresì, disposti mutamenti alle circoscrizioni territoriali dell'anzidetta parrocchia e di quelle di Santa Maria Maggiore e di San Silvestro Papa nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 116. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1956, n. 807.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della B. V. Maria in Cielo Assunta, in rione Plaia del comune di Catania.

N. 807. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 2 gennaio 1955, integrato con dichiarazione 23 gennaio 1956, relativo alla erezione della parrocchia della B. V. Maria in Cielo Assunta, in rione Plaia del comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 114. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1956, n. 808.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, in località « La Cava » del comune di Forlì.

N. 808. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Forlì in data 17 dicembre 1955, integrato con dichiarazione del 20 febbraio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, in località « La Cava » del comune di Forlì.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 115. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1956, n. 809.

Approvazione del nuovo testo dell'art. 2 dello statuto della fondazione di religione « Istituto per l'educazione religiosa e per l'assistenza morale della gioventù », in Livorno.

N. 809. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo testo dell'art. 2 dello statuto della fondazione di religione « Istituto per l'educazione religiosa e per l'assistenza morale della gioventù », in Livorno.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 137. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1956, n. 810.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Nostra Signora della Mercede, nel comune di Alghero (Sassari).

N. 810. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alghero in data 8 dicembre 1954, integrato con postilla e con dichiarazione entrambe del 26 ottobre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora della Mercede, nel comune di Alghero (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 117. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1956, n. 811.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Giacomo Apostolo, in località Mandriola del comune di Albignasego (Padova).

N. 811. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 25 luglio 1954, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Giacomo Apostolo, in località Mandriola del comune di Albignasego (Padova) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 119. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1956, n. 812.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, con sede nella Basilica Costantiniana alla Magione, in Palermo.

N. 812. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 11 ottobre 1954, integrato con dichiarazione 7 aprile 1955, relativo alla erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, con sede nella Basilica Costantiniana alla Magione, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 113. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1956.

Difesa delle piante e parti di piante verdi (marze, foglie, ecc.) di agrumi di ogni specie, contro il « Mytilococcus gloverii ».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1949 col quale, a seguito della comparsa di una nuova dannosa cocciniglia (*Mytilococcus gloverii*) negli agrumeti della provincia di Palermo, venne vietata l'esportazione nelle altre Provincie del territorio nazionale ed all'estero delle piante e parti di piante verdi (marze, foglie, ecc.) di agrumi di ogni specie prodotte nella provincia di Palermo e venne altresì disciplinata l'esportazione, dalla stessa Provincia, dei frutti di agrumi;

Vista la nota 15 giugno 1955, n. 5086, con la quale la Regione siciliana, udito il Sottocomitato per la fitopatologia, ha fatto presente che le restrizioni di cui al citato decreto 10 maggio 1949 possono essere limitate, con largo margine di sicurezza, alla sola zona costiera che intercorre fra Altavilla Milicia e Terrasini, comprendente i comuni di Altavilla, Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria, Ficarazzi, Ficarazzelli, Villabate, Palermo, Isola delle Femmine, Capaci, Carini, Cinisi e Terrasini;

Ravvisata la necessità di emanare opportune norme per la importazione nelle Provincie del territorio nazionale e per l'esportazione all'estero delle piante, parti di piante verdi (marze, foglie, ecc.) e frutti di agrumi di ogni specie prodotti nella zona anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata l'importazione nelle Provincie del territorio nazionale e l'esportazione all'estero, delle piante e parti di piante verdi (marze, foglie, ecc.) di agrumi, di ogni specie, prodotte nella zona costiera della provincia di Palermo comprendenti i comuni di Altavilla, Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria, Ficarazzi, Ficarazzelli, Villabate, Palermo, Isola delle Femmine, Capaci, Carini, Cinisi e Terrasini.

Art. 2.

E' vietata l'importazione nelle Provincie del territorio nazionale e l'esportazione all'estero dei frutti di agrumi di ogni specie prodotti nelle zone anzidette, quando le singole spedizioni non siano accompagnate da certificato di immunità rilasciato dal competente Osservatorio fitopatologico.

Possono tuttavia essere importate partite di frutti già infesti da *Mytilococcus gloverii* a condizione che le partite medesime siano accompagnate da speciale certificato di avvenuta disinfestazione cianidrica della merce da rilasciarsi dall'Osservatorio fitopatologico di Palermo.

Art. 3.

Il decreto 10 maggio 1949, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1956

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1956
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 149. — PALADINI

(3686)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1956.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova » con sede in Padova e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 19 dicembre 1955 concernente la nomina per gli esercizi finanziari 1955, 1956 e 1957 del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, alla sostituzione del rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Padova, comm. dott. Ettore Da Molin, nominato vice presidente;

Vista la lettera in data 11 luglio c. a. della predetta Camera;

Decreta:

Il cav. rag. Lelio Dalla Barba è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova, in sostituzione del comm. Ettore Da Molin.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3688)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1956.

Revoca alla Società di assicurazione « Compagnie Belge d'Assurances Maritimes - Belgamar », con sede in Anversa e rappresentanza generale in Genova, dell'autorizzazione ad operare in Italia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1950, con il quale la Società « Compagnie Belge d'Assurances Maritimes Belgamar », con sede in Anversa e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è stata autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nel ramo trasporti;

Vista la comunicazione in data 30 marzo 1956, con la quale la predetta Società ha fatto presente la decisione presa dal proprio Consiglio di amministrazione di cessare da ogni attività in Italia a decorrere dal 1° gennaio 1956 e di conferire all'attuale rappresentante generale sig. Edoardo E. Girtanner l'incarico di provvedere alla liquidazione degli affari assicurativi in corso e degli altri impegni assunti dalla rappresentanza;

Decreta:

E' revocata alla Società di assicurazione « Compagnie Belge d'Assurances Maritimes - Belgamar », con sede in Anversa e rappresentanza generale in Genova, l'autorizzazione ad operare in Italia.

Roma, addì 23 luglio 1956

Il Ministro: CORTESE

(3667)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita dell'acqua minerale naturale « Ferrarelle »

Con decreto n. 642 dell'11 luglio 1956, la Società anonima dell'acqua minerale Sangemini, con domicilio eletto in Riardo (Caserta), è autorizzata a continuare la libera vendita ad uso di bevanda, sotto il nome di Ferrarelle, dell'acqua minerale naturale che sgorga dalla sorgente omonima in Riardo (Caserta) di cui la Società è concessionaria, secondo le modalità stabilite nel decreto Ministeriale 21 dicembre 1923, n. 21.

L'acqua continuerà ad essere venduta in bottiglie di color verde chiaro della capacità di litri due, uno, mezzo ed un quarto di litro, che saranno contrassegnate da etichette delle dimensioni rispettivamente di cm. 17×11 per i recipienti da litri due ed uno; cm. 14×9 per i recipienti da mezzo litro; cm. 10×7 per i recipienti da un quarto di litro, simili agli esemplari allegati al presente decreto attraversata da una banda rossa sulla quale si legge in bianco la parola « Ferrarelle ».

In alto saranno riportati gli estremi del decreto di autorizzazione.

L'acqua sarà imbottigliata come sgorga dalla sorgente.

(3669)

Autorizzazione a continuare la libera vendita dell'acqua minerale solfato-alcalina « Pracastello »

Con decreto n. 644 del 16 luglio 1956, la Società per azioni Gestione Fonti Minerali, con sede sociale in Milano, via Castelvetro, 21, è autorizzata a continuare lo smercio in bottiglie dell'acqua minerale solfato-alcalina terrosa denominata « Pracastello » di cui alle premesse secondo le modalità stabilite nel decreto n. 595 del 12 settembre 1953.

Nel riquadro centrale della etichetta, in fondo a carattere rosso, verrà riprodotta la ragione sociale « Società Gestione Fonti Minerali S.p.A., via Castelvetro, 21, Milano ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

(3670)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente Corvino o Buonvicino, in comune di Diamante (Cosenza).

Con decreto 5 aprile 1956, n. 2487, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita lungo il torrente Corvino o Buonvicino, in comune di Diamante (Cosenza), non censita nel catasto (ricadente però nel foglio n. 10 e contigua alla particella 255 del comune di Diamante), della superficie di mq. 176 ed indicata nella planimetria firmata dal capo dell'Ufficio tecnico erariale di Cosenza in data 7 giugno 1954 in scala 1:500, planimetria che fa parte integrante dello stesso decreto.

(3699)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

In data 21 marzo 1956, è stato attivato il servizio telegrafico a Verona, succursale n. RO XI, in collegamento con l'Ufficio postale telegrafico di Verona, mediante circuito Morse n. 1000 (mille).

(3777)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi

E' ammesso in relazione ai pareri espressi dai vari organi provinciali qualificati, il rilascio, ai sensi del decreto Ministeriale 12 ottobre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 15 ottobre 1955, di nuove autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi, revocabili in qualsiasi momento, per autocarri di portata superiore ai quintali 50, per le Provincie sottoelencate, nel numero massimo segnato a fianco di ciascuna Provincia:

Provincia	N.
Aosta	4
Asti	6
Cuneo	8
Torino	15
Vercelli	7
Bergamo	12
Brescia	30
Como	12
Cremona	7
Mantova	12
Milano	45
Pavia	9
Sondrio	5
Varese	15
Bolzano	8
Trento	8
Belluno	7
Padova	9
Rovigo	9
Treviso	12
Venezia	12
Verona	22
Vicenza	13
Udine	11
Genova	18
Imperia	14
La Spezia	7
Savona	11
Bologna	30
Ferrara	14
Forlì	14
Modena	15
Parma	12
Piacenza	12
Ravenna	12
Reggio Emilia	11
Arezzo	4
Firenze	10
Grosseto	4
Lucca	5
Massa Carrara	5
Pisa	5
Ancona	20
Ascoli Piceno	10
Macerata	20
Pesaro	15
Perugia	5
L'Aquila	7
Campobasso	8
Chieti	10
Pescara	12
Teramo	8
Frosinone	4
Latina	4
Rieti	4
Roma	23
Viterbo	5
Avellino	9
Benevento	4
Caserta	11
Matera	7
Napoli	21
Potenza	15
Salerno	7
Catanzaro	17
Cosenza	17
Reggio Calabria	9
Bari	9
Brindisi	4
Foggia	8
Lecce	4
Taranto	4
Agrigento	12
Caltanissetta	10
Catania	25
Enna	5
Messina	20
Palermo	30
Ragusa	11
Siracusa	15
Trapani	15
Cagliari	22
Nuoro	5
Sassari	8

(3774)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 3 agosto 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,78	624,81	624,77	624,76	624,70	624,79	624,76	624,78	624,78	624,80
$ Can.	636,60	636,50	635 —	635,25	635,30	636,08	635,375	635,875	635,875	636,25
Fr Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,79	145,75	145,80	145,795	145,80	145,80	145,80
Kr D.	90,35	90,32	90,34	90,36	90,25	90,34	90,36	90,32	90,32	90,30
Kr N.	87,35	87,39	87,42	87,43	87,44	87,40	87,43	87,39	87,39	87,35
Kr. Sv.	121,32	121,34	121,30	121,38	121,26	121,35	121,40	121,33	121,33	121,25
Fol.	121,32	164,30	164,27	164,31	164,30	164,25	164,31	164,26	164,26	164,25
Fr. B.	164,25	12,57	12,57	12,57	12,57	12,58	12,57	12,571	12,57	12,575
Fr. Fr.	12,57	178,18	158,24	178,24	178,20	178,24	178,25	178,22	178,22	178,25
Fr. Sv. acc.	178,25	143,60	143,45	143,60	143,45	143,50	143,67	143,49	143,49	143,45
Lst.	1747,15	1747,375	1746,75	1747,375	1746,75	1747,20	1747,375	1747,25	1747,25	1747 —
Dm. occ.	149,65	149,61	149,66	149,72	149,55	149,63	149,64	149,66	149,66	149,60

Media dei titoli del 3 agosto 1956

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	61,725
Id. 3,50 % 1902	58,50
Id. 5 % 1935	84,225
Redimibile 3,50 % 1934	77,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,475
Id. 5 % 1936	93,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1956

1 dollaro USA	624,76
1 dollaro Can.	635,312
1 Fr. Sv. lib.	145,792
1 Kr. Dan.	90,36
1 Kr. Norv.	87,43
1 Kr. Sv.	121,39
1 Fol.	164,31
1 Fr. bel.	12,57
100 Fr. Fr.	178,245
1 Fr. Sv. acc.	143,635
1 Lst.	1747,375
1 Marco ger.	149,68

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 174 del 1° agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 2 agosto 1956, la quotazione del Dollaro canadese alla Borsa di Roma è così rettificato: 636,50 anzichè 636,80.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria generale di merito del concorso per il conferimento di due borse di studio per la specializzazione in biologia marina e di due borse di studio per la specializzazione in chimica talassografica.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1955, registro n. 12, foglio n. 64, con il quale è stato indetto un concorso per il conferimento di due borse di studio, per la specializzazione in biologia marina, e due borse di studio, per la specializzazione in chimica talassografica;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1955, registro n. 21, foglio n. 57, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli atti ed i verbali della citata Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito del concorso di cui alle premesse:

a) per la specializzazione in biologia marina:
1) Cavaliere dott. Antonino, punti 50 su 50;
2) Gusmano dott. Giuseppa, punti 45,75 su 50;
3) Masironi dott. Roberto, punti 40,90 su 50;
4) Pinaglia dott. Cesira, punti 39,75 su 50;

b) per la specializzazione in chimica talassografica:
1) Chierego dott. Nidia, punti 40,05 su 50.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse i seguenti candidati:

a) per la specializzazione in biologia marina:
1) Cavaliere dott. Antonino;
2) Gusmano dott. Giuseppa;

b) per la specializzazione in chimica talassografica:
1) Chierego dott. Nidia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1956

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1956
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 36. — PALADINI

(3731)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Revoca del decreto 11 gennaio 1956, relativo al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n. 56076 e n. 56204, in data 13 dicembre 1955, con i quali venne provveduto, rispettivamente, alla approvazione della graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1953, indetto con decreto n. 19452 del 27 aprile 1954, ed alla nomina delle vincitrici del concorso medesimo con l'assegnazione delle sedi a ciascuna di esse;

Visto il successivo decreto n. 28 dell'11 gennaio 1956, col quale furono annullati i decreti n. 56076 e n. 56204 sopra citati per motivi di illegittimità;

Vista la prefettizia in data 20 giugno 1956, con la quale è stata nuovamente convocata la Commissione giudicatrice del concorso per l'esame di tre candidate, che, per errore materiale, non erano state regolarmente invitate a sostenere la prova orale;

Visto il verbale della riunione della Commissione predetta tenutasi il giorno 14 luglio 1956, dal quale risulta che le tre succitate candidate non si sono presentate a sostenere la prova orale, avendo precedentemente comunicato di rinunziare al concorso; che, ciò nonostante, è stato proceduto, da parte della Commissione stessa, all'appello nominale di esse per due volte, con esito negativo;

Atteso che, constatato quanto sopra, la Commissione ha chiuso i lavori inerenti alle prove di concorso di che trattasi, per cui rimane confermata la graduatoria precedentemente compilata;

Visti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' revocato ad ogni effetto il decreto n. 28, in data 11 gennaio 1956, con il quale vennero annullati per illegittimità i decreti n. 56076 e n. 56204, entrambi del 13 dicembre 1955; (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 1955).

In conseguenza riprendono vigore la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1953, e la nomina delle vincitrici del concorso stesso, con assegnazione delle rispettive sedi, di cui ai citati decreti.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 18 luglio 1956

Il prefetto: SARRO

(3675)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria del concorso al posto di veterinario capo divisione del comune di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 120577-Div. 3/1 del 15 aprile 1953, con cui veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario capo divisione presso il comune di Milano;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, relativa a quattro concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 64 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Persiani dott. Giorgio . . . punti 143,65 su 200
2. Tassinari dott. Attilio . . . . » 137,40 »
3. Marsili dott. Sante . . . . » 128,45 »
4. Dobelli dott. Tullio . . . . » 119,90 »

Milano, luglio 1956

Il prefetto: LIUTI

(3650)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.